

DELIBERAZIONE COMITATO ESECUTIVO N. 43 DD. 14/05/2018

OGGETTO: affido al docente-ricercatore dott. Mario Anelli di Levico Terme incarico collaborazione professionale per realizzazione progetto sperimentale denominato *"Costruire turismo. Ricerca-azione partecipata. Comunità Alta Valsugana e Bersntol: Altopiano della Vigolana. Altopiano di Piné"* periodo maggio 2018 – febbraio 2019. CIG Z2F238082F. Incarico rilevante ai fini dell'Anagrafe delle Prestazioni.

IL COMITATO ESECUTIVO

premesso che recenti report presentati dall'Azienda per il Turismo Altopiano di Piné Valle di Cembra S. Cons. r.l. raccontano che i dati turistici, in termini di presenze, sono generalmente in crescita ma la redditività del settore ricettivo del nostro territorio è in costante calo, necessitando di un riassetto organizzativo per l'ente turistico;

atteso che da qui è nata l'idea dell'Assessorato al Turismo della Comunità di contribuire a migliorare la qualità dell'offerta turistica e dei servizi offerti dal nostro territorio, dialogando con le istituzioni locali a ciò deputate e proponendo il progetto sperimentale in oggetto;

preso atto che il Piano Esecutivo di Gestione Esercizio 2018 - 2020, approvato con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 154 dd. 11/12/2017, parte gestionale relativa al Servizio Istruzione, Mense e Programmazione – lett. B) Gestione attività promozionali e di programmazione socio-economica sul territorio ed erogazione/gestione relativi servizi – Capo II^a, P.to 2. tra gli obiettivi indica anche tutti gli adempimenti amministrativi inerenti l'assegnazione di incarichi nei settori culturali, sociali, turistico/promozionali/economici;

visto ed esaminato il progetto presentato dal docente-ricercatore dott. Mario Anelli di Levico Terme prot. arr. n. 7466/1.16 dd. 10.04.2018, agli atti del Servizio Istruzione, Mense e Programmazione: trattasi di un progetto (periodo maggio 2018 – febbraio 2019) che prevede uno studio delle realtà turistiche dell'Altopiano di Piné e della Vigolana, e che costituisce un'interessante integrazione e naturale evoluzione delle diverse ricerche nel settore messe in campo qualche anno fa, rappresentando un'opportunità significativa di aggiornamento della mappa territoriale e di riflessione su potenziali strategie di sviluppo del comparto;

preso atto che trattasi di un progetto sperimentale sul tema dell'ospitalità, con oggetto una ricerca-azione partecipata per conoscere bisogni, vissuti e visioni di residenti e turisti ospiti degli ambiti territoriali dell'Altopiano della Vigolana e dell'Altopiano di Piné; con l'obiettivo di progettare azioni mirate alla valorizzazione delle identità locali (naturali, culturali, ecc.) e sviluppare turisticamente la autopromozione dei luoghi e dei vissuti, ove l'offerta e la domanda di turismo vengono raccontate, valutate e proposte da ospiti e residenti (con il metodo della ricerca sociale, dell'ascolto, del confronto, del sondaggio questionariale e la tecnica d'analisi Swot; la ricerca-azione partecipata coinvolgendo ogni attore, lo rende sia partecipante che destinatario finale) ed ove i contenuti comunicati della vacanza "vissuta" rispetto a quella "attesa" vengono tradotti in mappe operative, linee a sostegno di azioni mirate, il tutto riassunto in un report finale ed una conferenza stampa, materiale che sarà poi messo a disposizione delle due APT d'ambito (Azienda per il Turismo Valsugana s.c. e Azienda per il Turismo Altopiano di Piné Valle di Cembra S. Cons. r.l.), del Consorzio Turistico della Vigolana ed anche del Consorzio Pro Loco Valle dei Mocheni per stimolare l'ideazione di nuovi strumenti di promozione ed autopromozione nell'ottica di un'ospitalità turistica "evoluta";

atteso che il progetto sperimentale in questione, che in sintesi si propone di *"progettare e sviluppare turisticamente l'autopromozione dei luoghi e dei vissuti"*, si pone come naturale continuazione ed evoluzione dell'iniziativa di promozione turistica didattica *"Lotnsreb: Bersntol o Valle dei Mocheni alla viceversa"* di cui alla deliberazione del Comitato esecutivo n. 154 dd. 6 dicembre 2016, nonché della manifestazione turistica, oggetto di contributo della Comunità di valle

nel 2017 (decisione del Comitato esecutivo n. 27 dd. 18.12.2017), denominata "Ospitalia", vera e propria "maratona" dell'ospitalità, quest'anno giunta alla seconda edizione;

dato atto che tale progetto espone una spesa complessiva massima omnicomprensiva di € 7550,00 lordi, per complessivi 10 mesi di prestazione nel periodo maggio 2018 – febbraio 2019;

preso atto che sul compenso sopraspecificato va calcolato l'onere I.R.A.P. (imposta regionale sulle attività produttive) nella misura dell'8,5%;

verificato altresì che l'interessato ha dichiarato che per l'anno 2018 prevede di percepire redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale per un importo complessivo non superiore ad € 5.000,00 e conseguentemente di non essere iscritto alla gestione separata INPS, come da dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato in atti;

stabilito altresì in via presuntiva che anche per l'anno 2019 l'interessato non percepirà redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale per un importo complessivo non superiore ad € 5.000,00 e conseguentemente non risulterà essere iscritto alla gestione separata INPS;

verificato infine che l'interessato ha dichiarato che non sussistono le incompatibilità ed inconferibilità di cui all'art. 39 novies e undecies della L.P. 23/1990 e ss.mm. e del D.lgs. 39/2013, come da dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato in atti;

ritenuto tale progetto condivisibile, anche alla luce del positivo riscontro di cui alle comunicazioni in atti sub prot. n. 8902/1.16 dd. 02.05.2018 del Presidente dell'Azienda per il Turismo Altopiano di Pinè Valle di Cembra S. Cons. r.l. e prot. n. 9518/14.1 dd. 09.05.2018 del Presidente del Consorzio Turistico della Vigolana, che condividono il progetto e confermano la disponibilità a sostenerlo operativamente, vista la particolarità della prestazione che si intende porre in essere e per la quale non sono individuabili altri soggetti con esperienza e qualificata professionalità idonea;

dato atto in particolare che nella fattispecie in esame, stante comprovate ragioni tecniche, è possibile procedere ad un affidamento esterno dell'incarico in oggetto, in quanto trattasi di attività professionale che prevede uno studio delle realtà turistiche dell'Altopiano di Pinè e della Vigolana, con particolare riferimento all'area del turismo e della ricerca, sia applicata che teorica finalizzato al miglior perseguimento di fini istituzionali di cui si occupa anche l'amministrazione; ciò sulla base del presupposto che tale prestazione – per la quale è richiesto l'apporto di competenze e conoscenze specialistiche professionali specifiche, inerenti l'attività di ricerca – esula inequivocabilmente dalla normale attività gestionale dell'ente (trattasi nella fattispecie di adempimenti riguardanti prestazioni che presuppongono preparazione e conoscenze specialistiche nel settore turistico e della comunicazione, nei metodi di ricerca sociale, ascolto, confronto, sondaggi questionari, ricerca azione-partecipata e tecnica d'analisi Swot, oggettivamente presenti in soggetti con esperienza nel campo della ricerca e docenza, con particolare riferimento all'area del turismo e della ricerca, sia applicata che teorica), anche in quanto le attività richieste esulano dall'ordinaria attività amministrativa posta in essere dai Servizi dell'ente e non esistono altre figure dotate della specifica specializzazione all'interno dell'Ente a cui affidare tale specifica attività di ricerca specialistica;

riscontrata quindi l'impossibilità del Servizio Istruzione, Mense e Programmazione a procedere direttamente con tale prestazione, considerata l'attività propria di tale Servizio e le diverse competenze professionali dei dipendenti ad esso assegnati, come dettagliatamente evidenziato dal Responsabile del Servizio al Segretario generale con nota prot. n. 9525/14.1 dd. 09/05/2018, in atti;

preso atto in conclusione che, con il rilascio dell'allegato nulla osta prot. n. 9538/14.1 dd. 10/05/2018, il Segretario ha dichiarato l'assenza all'interno della Comunità delle professionalità necessarie, e quindi ritiene di doversi avvalere del qualificato supporto specialistico esterno

all'Ente per la prestazione in oggetto, procedendo dunque all'affido dell'incarico di collaborazione professionale per la realizzazione del progetto in questione;

richiamato al riguardo il "disciplinare" PAT ad oggetto *"Incarichi di consulenza, studio e ricerca, collaborazione - testo coordinato delle disposizioni attuative del capo I bis della legge 19 luglio 1990, n. 23"*, in tema di rilascio del nulla osta dirigenziale;

preso atto della congruità del compenso come già certificato dal nulla osta soprarichiamato;

rilevato dunque che sussistono i presupposti e le condizioni previsti dalla normativa per l'affidamento esterno diretto dell'incarico di cui all'oggetto, specificatamente il Capo I bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. ed int., vista la tipologia e caratteristica della prestazione che si realizzerà nel periodo dall'esecutività del presente provvedimento fino al termine di febbraio 2019;

richiamato il vigente Statuto della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, ed in particolare l'art. 2, comma 1, il quale recita: *"la Comunità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione e di leale collaborazione con i Comuni, le altre Comunità, la Provincia nonché ogni altro livello istituzionale e con la società civile, in tutte le sue articolazioni, rappresenta indistintamente i comuni e le comunità locali che la costituiscono, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo sociale, economico e culturale, valorizzando le peculiarità etniche, linguistiche, culturali, storiche e ambientali del territorio e della relativa popolazione"*;

visto l'art. 4, c. 14-bis, del decreto-legge 13.05.2011 n. 70 come convertito dalla Legge 12.7.2011 n. 106, che consente la produzione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. p) del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in luogo del Documento Unico di Regolarità Contributiva, relativamente ai contratti di forniture e servizi d'importo inferiore ad € 20.000,00;

visto l'art. 7 *"Misure di trasparenza"*, comma 1, della L.R. n. 8/2012, e richiamata al riguardo la circolare prot. n. 310/1.10 dd. 08.01.2014, ad oggetto *"Prima attuazione dei precetti in tema di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*, emessa dal Segretario Generale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, come successivamente integrata con circolare prot. n. 2249/1.10 dd. 29.01.2014;

visti il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza della Comunità 2018-2020, approvato con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 8 dd. 29/01/2018, e il Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità, approvato con deliberazione della Giunta n. 191 dd. 30/12/2014;

preso atto che le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e del Codice di comportamento si applicano anche all'affidatario di cui al presente provvedimento, obbligato al loro rispetto dal momento dell'avvenuta esecutività dello stesso, pena risoluzione del rapporto contrattuale;

visto il Bilancio di Previsione finanziario 2018-2020, approvato dal Consiglio con deliberazione n. 29 dd. 13 novembre 2017, esecutiva ai sensi di legge;

visto lo Statuto della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ed in particolare l'art. 77, in base al quale gli atti regolamentari e di organizzazione del Comprensorio Alta Valsugana si applicano, in quanto compatibili, fino all'entrata in vigore della corrispondente disciplina adottata dalla Comunità;

visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Trentino - Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, così come modificato dal D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 4/L;

visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;

visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione assembleare n. 27 dd. 11 dicembre 2000 e s.m. ed int.;

visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e la Legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

ritenuto di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 79, comma 4 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L, in modo da consentire l'avvio tempestivo dell'incarico;

vista la proposta di deliberazione e la documentazione istruttoria e per gli effetti di cui all'art. 81, comma 1 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L:

- in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa il dott. Luca Dalla Rosa, Responsabile del Servizio Istruzione, Mense e Programmazione, in data 10 maggio 2018 esprime parere favorevole

IL PROPONENTE

- dott. Luca Dalla Rosa -

- in ordine alla regolarità contabile la dott.ssa Luisa Pedrinolli, Responsabile del Servizio Finanziario, in data 11 maggio 2018 esprime parere favorevole

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- dott.ssa Luisa Pedrinolli -

preso atto che questi pareri sono tutti favorevoli;

tutto ciò premesso;

ad unanimità di voti, legalmente espressi,

DELIBERA

1. di affidare, per le motivazioni tutte in premessa, al dott. Mario Anelli, residente a Levico Terme (TN), via G. Garibaldi n. 21 Codice Fiscale NLLMRA46L18F205N, l'incarico di collaborazione professionale per la realizzazione del progetto sperimentale denominato *"Costruire turismo. Ricerca-azione partecipata. Comunità Alta Valsugana e Bersntol: Altopiano della Vigolana. Altopiano di Piné"* periodo maggio 2018 – febbraio 2019, avente decorrenza ad avvenuta esecutività del presente provvedimento e termine il mese di febbraio 2019, alle condizioni, patti, modalità e prezzi indicati nella documentazione progettuale in atti al Servizio e preventivo di spesa prot. arr. n. 7466/1.16 dd. 10.04.2018, visto il nulla-osta del Segretario generale dell'Ente prot. n. 9538/14.1 dd. 10/05/2018 allegato A al presente provvedimento, al costo complessivo massimo onnicomprensivo di € 7.550,00 lordi;
2. di impegnare l'importo complessivo di € 7.550,00 derivante dal presente provvedimento a favore del dott. Mario Anelli, residente a Levico Terme (TN), via G. Garibaldi n. 21 Codice Fiscale NLLMRA46L18F205N, per la finalità indicata al punto precedente;
3. di imputare la spesa complessiva di € 7.550,00, derivante dal punto 2. del presente provvedimento, al Bilancio di Previsione finanziario 2018-2020 nel seguente modo:

- quota anno 2018 €. 3.300,00 al Titolo 1 (capitolo 2236) – Missione 7 – Programma 1 – Macroaggregato 3, dando atto che l'obbligazione diverrà esigibile entro il 31 dicembre 2018 ed avendo accertato che la spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;
 - quota anno 2019 €. 4.250,00, al Titolo 1 (capitolo 2236) – Missione 7 – Programma 1 – Macroaggregato 3;
4. di impegnare l'importo complessivo di € 641,75 quale onere I.R.A.P. sul compenso di cui al precedente punto 1. a favore della Provincia Autonoma di Trento Piazza Dante, 15, 38122 Trento, C.F./P.IVA 00337460224;
5. di imputare la spesa complessiva di € 641,75 quale onere I.R.A.P. sul compenso di cui al precedente punto 1., che verrà liquidata con successivi atti del Responsabile del Servizio Istruzione, Mense e Programmazione a favore del soggetto di cui al precedente punto 4., al Bilancio di Previsione finanziario 2018-2020 nel seguente modo:
- quota anno 2018 €. 280,50 al Titolo 1 (capitolo 5900 art. 1) – Missione 1 – Programma 11 – Macroaggregato 2, dando atto che l'obbligazione diverrà esigibile entro il 31 dicembre 2018 ed avendo accertato che la spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;
 - quota anno 2019 €. 361,25 al Titolo 1 (capitolo 5900 art. 1) – Missione 1 – Programma 11 – Macroaggregato 2;
6. di incaricare il Responsabile del Servizio Istruzione, Mense e Programmazione di tutti gli atti gestionali amministrativi conseguenti il presente provvedimento;
7. di stabilire che la liquidazione ed erogazione del corrispettivo relativo all'incarico di cui al precedente punto 1. avverrà in due soluzioni: la prima alla conclusione della prima fase relativa alle prestazioni dell'anno 2018 nell'importo di €. 3.300,00, su presentazione di regolare nota spese e di relazione intermedia del progetto; la seconda alla conclusione della prestazione nell'importo di €. 4.250,00, su presentazione di regolare nota spese e di relazione finale del progetto;
8. di dare atto che le disposizioni del piano triennale di prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento si applicano anche all'affidatario del presente provvedimento, obbligato al loro rispetto dal momento dell'avvenuta esecutività dello stesso, pena risoluzione del rapporto contrattuale;
9. di disporre a' sensi dell'articolo 7, comma 1 della L.R. n. 8/2012 la pubblicazione del presente provvedimento sul sito della Comunità, sezione "amministrazione trasparente" - sottosezione "Consulenti e collaboratori";
10. di dichiarare la presente, ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 79, comma 4 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L, per le motivazioni espresse in premessa;
11. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammessa la presentazione:
- di opposizione alla Giunta, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del T.U.L.L.R.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'Allegato 1 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, ovvero, in alternativa,
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, per motivi di legittimità, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.